



Azienda Consortile A.C.C.C. N19

Afragola, Caivano, Cardito, Crispano

DELIBERA DI ASSEMBLEA CONSORTILE

N. 1/2023 del 08/03/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO DI ACCESSO E COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'AZIENDA CONSORTILE A.C.C.C. N19. APPROVAZIONE.

Il giorno 08/03/2023 alle ore 09:15 e seguenti, nella sede del comune di Afragola **si è riunita l'Assemblea Consortile**, in apposita sala, regolarmente convocata all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

MICHELE EMILIANO

VINCENZO FALCO

TONIA ANTONELLI

GIUSEPPE CIRILLO

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	

Il Presidente dell'Assemblea, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Alla presenza del Presidente dell'Assemblea ANTONIO PANNONE;

Alla presenza del Direttore Generale CARLA PICARDI;

Assunti i poteri dell'Assemblea Consortile dell'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C.;

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazioni di C.C. dei Comuni di Afragola (n. 73 del 29.11.2019), Cardito (n.77 del 13.12.2019) e Crispano (n. 25 del 30.12.2019) e con Deliberazione di C.S. del Comune di Caivano n. 9 del 01.06.2020, che qui si intendono integralmente riportate, si è proceduto all'approvazione degli schemi di convenzione, statuto e atto costitutivo dell'Azienda Consortile dei Servizi Sociali A.C.C.C.;
- in data 30.07.2020 si è proceduto, con atto repertorio n. 1650, raccolta n. 1098 innanzi al notaio Francesca Piccirella, notaio iscritta al ruolo dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Cardito (NA) con studio alla via Murillo De Petti n. 8, alla costituzione, in virtù del combinato disposto degli artt. 31 e 30 del Dlgs. N. 267/00, secondo le norme dell'articolo 114 del medesimo TUEL, fra i Comuni di Afragola, Caivano, Cardito e Crispano, di un'Azienda Consortile denominata "A.C.C.C. (ASSISTENZA COMUNIONE COESIONE COLLEGIALITA)"- Azienda Territoriale per i servizi alla persona (in seguito per brevità denominata Azienda) per l'erogazione di servizi e prestazioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate, culturali, scolastiche, educative e per l'infanzia, servizi farmaceutici, e più in generale, per la gestione integrata dei servizi alla persona;
- con Decreto del Presidente del CDA n. 5 del 16.06.2022, è stato conferito alla scrivente incarico ad di Direttore Generale dell'Azienda Consortile A.C.C.C., Azienda per la gestione dei Servizi alla persona ai sensi dell'art. 36 comma 1 dello Statuto, con sottoscrizione del contratto in data 29.08.2022;

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014, attuazione della L.R. della Campania n. 11 del 23 ottobre 2007 – attuazione della L. n. 328/2000, e il catalogo dei servizi sociali di cui alla DGRC n. 107/2014 così come integrato dalla DGRC n. 490/2015, disciplina le modalità organizzative e gestionali dei servizi nido e micronido nonché le strutture operative agli stessi preposti destinate alla prima infanzia”
- è stato predisposto uno specifico “**Regolamento di accesso e compartecipazione ai servizi per la prima infanzia dell'Azienda Consortile A.C.C.C. N19**”allo scopo di definire le modalità organizzative e gestionali dei servizi nido e micro- nido, le finalità del servizio l'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica, le modalità di svolgimento del servizio nonché i criteri di accesso ai servizi definendo i criteri di valutazione per la definizione di una graduatoria degli ammessi nonché della modalità di compartecipazione degli utenti;

RITENUTO:

- necessario dare attuazione alle sopracitate previsioni normative;
- di dover procedere, a tal fine, all'approvazione del: ”**Regolamento di accesso e compartecipazione ai servizi per la prima infanzia dell'Azienda Consortile A.C.C.C. N19**”, al fine di disciplinare l'accesso e la compartecipazione ai servizi per la prima infanzia nell'ambito dell'Azienda Consortile A.C.C.C, che allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- il Regolamento n. 4 del 7 aprile 2014;
- la L.R. della Campania n. 11 del 23 ottobre 2007;
- La L. n. 328/2000;
- il vigente Statuto dell'Azienda Consortile;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e qui integralmente riportata;
2. di approvare, per i motivi in premessa descritti, il: “ *Regolamento di accesso e partecipazione ai servizi per la prima infanzia*“ dell’Azienda Consortile A.C.C.C N19 che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il suddetto Regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione;
4. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Azienda Consortile A.C.C.C. N19;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL.

Il Presidente dell’Assemblea Consortile

Prof. Antonio Pannone

REGOLAMENTO DI ACCESSO E COMPARTICIPAZIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA DELL'AZIENDA CONSORTILE A.C.C.C. N19

Sommario

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
Art. 2 FINALITÀ	2
Art. 3 TIPOLOGIA DI SERVIZI	2
Art. 4 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE	4
Art. 5 DESTINATARI DI SERVIZI	4
Art. 6 BANDI PUBBLICI E DOMANDE D'ISCRIZIONE	4
Art. 7 GRADUATORIE DI ACCESSO	5
Art. 8 FREQUENZA	6
Art. 9 DECADENZA E DIMISSIONI	6
Art. 10 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DI GESTIONE	7
Art. 11 TARIFFE DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DEI CITTADINI/UTENTI	7
Art. 12 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	8
Art. 13 FORMAZIONE PERMANENTE	9
Art. 14 REFEZIONE	9
Art. 15 RACCORDO CON L'AZIENDA SANITARIA	9
Art. 16 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO	9
Art. 17 RECLAMI	9
Art. 18 TUTELA DEI DATI	9
Art. 19 ENTRATA IN VIGORE	9

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni legislative nazionali e regionali, disciplina le modalità di funzionamento, i criteri di accesso e di compartecipazione ai servizi per la prima infanzia, dei Comuni di Afragola, Crispano, Cardito e Caivano.

Il presente Regolamento si fonda sulla centralità del bambino come “persona in formazione” e sul riconoscimento del diritto di cittadinanza delle bambine e dei bambini, portatori di originali identità individuali, titolari del diritto ad essere protagonisti attivi del loro sviluppo all’interno di un contesto e di una rete di relazioni che devono favorire il benessere e la piena espressione delle potenzialità individuali.

Art. 2 FINALITÀ

1. La finalità dei servizi per la prima infanzia è quella di offrire ai bambini e alle bambine, in stretta collaborazione con le loro famiglie, un’opportunità di formazione, di socializzazione e di crescita delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali che favorisca il loro benessere ed il loro armonico sviluppo fisico e psichico. Si intende, inoltre, dare risposte adeguate alle esigenze evolutive di ogni minore, sia come singolo sia come componente di un gruppo.
2. I servizi offerti rappresentano un’opportunità di intervento preventivo per realizzare programmi tempestivi ed efficaci di recupero di forme di disagio sociale, nonché per accogliere bambini diversamente abili attraverso un’adeguata integrazione con i servizi sociali e sanitari locali. Gli stessi, si pongono come strumento di realizzazione di politiche di pari opportunità tra uomini e donne, favorendo la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi dedicati alla famiglia.
3. Per il miglior perseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti, i servizi per la prima infanzia costituiscono una forma di servizio flessibile, aperto alle esigenze determinate dallo sviluppo di nuovi o diversi bisogni diffusi e in grado di modificare la propria struttura in funzione delle trasformazioni sociali e culturali in atto.
4. Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l’infanzia favoriscono collaborazioni con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari.
5. L’Azienda Consortile A.C.C.C.N19, pertanto, può attivare a sua discrezione nuove e ulteriori iniziative e tipologie di servizi a carattere sperimentale, anche presso strutture diverse e in orari e periodi di inattività o chiusura del nido.

Art. 3 TIPOLOGIE DEI SERVIZI

Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste dal Regolamento 7 aprile 2014, n. 4. Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11:

1. *Nido e Micro - Nido d'Infanzia*

Il nido di infanzia è un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa da zero a tre anni, che prevede, altresì, la mensa ed il riposo pomeridiano dei piccoli. Il servizio garantisce l'accoglienza e la cura del bambino, rispondendo alle sue esigenze primarie e ne favorisce la socializzazione, l'educazione, lo sviluppo armonico, l'acquisizione dell'autonomia, attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

Il nido di infanzia prevede una ricettività dai 30 ai 60 posti - bambino.

Il micro-nido dai 6 ai 29 posti - bambino.

Il servizio di nido e micro-nido può essere a tempo pieno, con orario di apertura pari o superiore alle 8 ore giornaliere, o a tempo parziale, con orario di apertura inferiore alle 8 ore giornaliere. L'orario di permanenza presso il nido non può, comunque, essere superiore alle 10 ore giornaliere.

Il Servizio viene erogato dal lunedì al venerdì, dal primo settembre al 31 luglio di ogni anno secondo i seguenti orari:

- modulo a tempo pieno dalle ore 7,30 alle ore 17,00;
- modulo a tempo parziale dalle ore 7,30 alle ore 13,00.

L'eventuale apertura del sabato (solo orario pomeridiano) e del mese di agosto sarà condizionata al numero e all'effettiva necessità degli utenti.

Il servizio di nido e micro-nido si articola in tre sezioni che vengono costituite in base all'età ed al quadro di sviluppo psico- motorio del bambino:

- sezioni lattanti: fascia 3-12 mesi;
- sezione semi divezzi: 12 - 24 mesi;
- sezione divezzi: 24- 36 mesi.

La suddivisione dei tempi nell'arco della giornata prevede:

- una leggera colazione dopo l'entrata del mattino;
- l'attivazione di proposte di attività didattiche e ludiche a seconda dell'età dei bambini;
- il pranzo;
- il riposo;
- la merendina pomeridiana;
- una nuova proposta di attività di tipo ludico;
- la preparazione all'uscita.

2. Servizi integrativi

I servizi integrativi sono servizi complementari ai nidi, dai quali si differenziano perché garantiscono una risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con orari più ridotti rispetto ai servizi tradizionali. Essi sono caratterizzati dal coinvolgimento attivo dei genitori e dalla valorizzazione dell'esperienza ludica come strumento di crescita e conquista dell'autonomia dei bambini. Rientrano in questa tipologia, conformemente agli articoli 3 e 5 della legge 285/1997:

- a) Spazio bambini e bambine:** servizio con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini e bambine da 0 a 36 mesi, per un tempo giornaliero non superiore alle tre ore, privo di servizi di mensa e di riposo pomeridiano. il servizio può accogliere un massimo di 50 bambini;
- b) Centro per i bambini e le famiglie:** servizio con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da 0 a 36 mesi, per un tempo giornaliero non superiore alle tre ore che prevede la presenza di un genitore o familiare di riferimento che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità. Il Servizio può accogliere fino ad un massimo di 30;
- c) Ludoteca per la prima infanzia:** offre ai bambini, di età compresa tra 6 mesi e 3 anni di età, occasioni

di gioco e di socializzazione, guidate da personale adulto con funzioni di animazione ed accompagnamento. Si tratta di un servizio di aggregazione di bambini/e, che promuove e valorizza la funzione educativa del gioco, per uno sviluppo armonico e completo della loro personalità. Si possono distinguere due tipologie di ludoteca, differenziate per collocazione, utenza e obiettivi:

- la ludoteca come servizio di base (ad es. centro giochi; ludoteca semplice; ludoteca con laboratori);
- la ludoteca annessa ad altro servizio (ad es. inserita nella biblioteca; in un centro di aggregazione; in una scuola elementare o media; in un ospedale, presso i centri commerciali o in occasione di convegni e manifestazioni, etc.).

La ludoteca per la prima infanzia prevede un tempo di frequenza di massimo quattro ore, di mattina oppure di pomeriggio; non prevede la mensa ed il riposo pomeridiano.

Art. 4 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Nei servizi educativi per la prima infanzia sono garantite forme di partecipazione delle famiglie.

Le famiglie possono esprimere, per iniziativa propria o su richiesta dell'Azienda Consortile, pareri su vari aspetti legati al funzionamento dei servizi, avanzare proposte per lo sviluppo delle politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia, e promuovere la partecipazione attiva alla vita dei servizi per contribuire alla realizzazione del progetto educativo.

L'Azienda Consortile coordina le attività di partecipazione delle famiglie che fruiscono dei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta mediante l'organizzazione, almeno annuale, di una riunione tra:

- Operatori dell'Azienda Consortile;
- Rappresentante del soggetto gestore;
- Rappresentanti delle famiglie.
- Rappresentanti dei Comuni.

L'Azienda Consortile promuove lo sviluppo delle forme di partecipazione delle famiglie che fruiscono dei servizi inseriti nel sistema pubblico dell'offerta anche all'interno dei servizi privati autorizzati al funzionamento.

Art. 5 DESTINATARI DI SERVIZI

1. Nel sistema dei servizi educativi per la prima infanzia, autorizzati al funzionamento, possono essere ammessi tutti i bambini in età compresa da 0 a 36 mesi.
2. I bambini, in età utile, residenti nei Comuni afferenti all'Azienda Consortile, possono essere ammessi alla frequenza di un servizio educativo per la prima infanzia inserito nel sistema pubblico dell'offerta, con riferimento ai posti di diretta titolarità pubblica;
3. L'ammissione di bambini, in età utile, residenti nei comuni non afferenti all'Azienda Consortile, in servizi facenti parte del sistema pubblico dell'offerta, sarà possibile solo in caso di mancanza di domande di bambini residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.

Art. 6 BANDI PUBBLICI E DOMANDE D'ISCRIZIONE

1. L'Azienda Consortile, titolare dell'offerta pubblica dei servizi educativi, provvede a dare pubblicità ai

servizi nei confronti dei suoi potenziali utenti mediante regolari bandi pubblici.

2. I bandi contengono informazioni sul tipo di servizio, sul suo funzionamento e sui criteri selettivi per l'accesso.

3. Le domande di iscrizione devono essere compilate utilizzando gli appositi moduli predisposti dall'Azienda, nei quali sono fornite indicazioni sulle documentazioni e certificazioni da allegare. La domanda di iscrizione deve essere presentata all'Azienda Consortile A.C.C.C. N19.

Art. 7 GRADUATORIE DI ACCESSO

1. La graduatoria di accesso ai servizi educativi viene predisposta dall'Azienda Consortile, quando il numero delle domande d'iscrizione al servizio educativo per la prima infanzia supera il numero dei posti disponibili.

2. L'Azienda -Consortile, ai fini della composizione delle graduatorie, adotta - nel quadro di una garanzia di rispetto delle pari opportunità, senza discriminazione in base a sesso, razza, etnia, cultura o religione - i criteri di seguito riportati:

- a) portatori di forme di disabilità documentate da strutture pubbliche;
- b) nucleo familiare in condizioni di disagio sociale documentato dal servizio sociale;
- c) nucleo familiare monoparentale;
- d) nucleo familiare con entrambi i genitori occupati;
- e) famiglie numerose;
- f) reddito ISEE.

3. L'Azienda Consortile, sulla base delle richieste di iscrizione ai servizi, elabora e aggiorna annualmente i punteggi per la composizione delle graduatorie di accesso, utilizzando i criteri scelti, di cui al precedente comma 2. Le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito dell'Azienda.

4. In fase di predisposizione delle graduatorie possono essere riservati n. 10 posti ai bambini seguiti dai Servizi Sociali dei Comuni dell'Azienda Consortile N19.

5. In caso di posti vacanti sarà possibile l'ammissione di bambini anche ad anno educativo in corso.

La graduatoria sarà realizzata secondo i seguenti criteri:

Criteri di Valutazione	Punteggio
A. Genitori entrambi occupati B. Nucleo monogenitoriale con genitore occupato C. Genitore collocatario occupato, nei casi di affidocongiunto D. Genitori entrambi studenti E. Genitore di cui uno occupato e uno studente	pt.7
F. Genitori di cui uno non occupato G. Genitori di cui uno studente e uno non occupato	pt.4
H. Bambini con disabilità	pt.3
I. Madre minorenni o entrambi genitori minorenni	pt.3

J. Famiglia numerosa (oltre 3 figli a carico)	pt.2
K. Stato di gravidanza della madre	pt.2
L. Presenza di persona disabile nel nucleo familiare: <ul style="list-style-type: none"> • Fino al 46% di invalidità (punti 0,5) • Dal 47% al 74% di invalidità (punti 1) • Dal 75% al 100% di invalidità (punti 1,5) 	Fino ad un massimo di 1,5 Punti
M. Bambino/a con situazioni configurabili come disagio (su segnalazione del servizio sociale).	Pt.2
N. Bambino/a in affido familiare nell'anno di affido preadottivo, o soggetti a programmi/progetti di protezione	Pt.1
O. Gemelli	Pt.1

In caso di parità di punteggio la posizione in graduatoria sarà stabilita secondo i criteri di precedenza di seguito elencati:

- a. Nucleo familiare in cui la madre sia lavoratrice;
- b. Bambino/a in situazione di disagio sociale, con richiesta di inserimento prioritario da parte dei Servizi Sociali;
- c. Valore ISEE più basso;
- d. Data di protocollo dell'istanza.

Art. 8 FREQUENZA

1. I servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema pubblico dell'offerta garantiscono:
 - a) incontri con le famiglie dei nuovi iscritti prima dell'inizio dell'anno educativo per la presentazione e la conoscenza reciproca al fine di condividere le regole dell'utilizzo del servizio e favorire l'inserimento del bambino;
 - b) colloqui individualizzati preliminari alla frequenza;
 - c) forme di inserimento accompagnate dalla presenza di un familiare e rispettose dei ritmi individuali dei bambini.
2. L'organizzazione dei servizi educativi per poter realizzare e offrire tutte le opportunità educative, necessita della regolare frequenza dei bambini e della collaborazione delle famiglie.
3. Nei nidi- micro nidi d'infanzia, è previsto un incontro preliminare con i genitori dei bambini che iniziano la frequenza del servizio. Gli inserimenti dei bambini al servizio nido vengono effettuati, di norma, nel mese di settembre. Si effettua una seconda fase di inserimento nel mese di gennaio, se nel mese di dicembre risultano liberi alcuni posti.
4. I bambini già iscritti, che all'inizio del nuovo anno educativo non hanno i requisiti di età per accedere alla scuola dell'infanzia, continuano a frequentare il nido fino alla conclusione dell'anno educativo.

Art. 9 DECADENZA E DIMISSIONI

1. Il diritto al posto decade, con decorrenza dal successivo ciclo annuale di frequenza e, nel corso del ciclo annuale di frequenza di un servizio, quando si determina la perdita della posizione di residenza del bambino iscritto in uno dei Comuni dell'Azienda Consortile N19.

2. Le assenze prolungate e/o ingiustificate possono comportare la perdita del diritto di frequenza, mediante provvedimento dell'Azienda Consortile.

3. La famiglia può chiedere in qualsiasi momento le dimissioni del bambino concordando con le educatrici i tempi.

4. Nel caso in cui i genitori decidano di rinunciare alla frequenza al servizio, dovranno darne avviso scritto, all'Azienda Consortile, entro la fine del mese precedente la cessazione della frequenza. La mancata comunicazione di tale preavviso comporta l'obbligo del pagamento della retta del mese successivo.

5. Sono motivi di decadenza anticipata alla frequenza del servizio di nido e micro nido:

- la mancata osservanza delle norme regolamentari e di funzionamento del servizio;
- il mancato versamento della retta di frequenza;
- la presentazione di dichiarazioni e documenti non veritieri.

Art. 10 PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AI COSTI DI GESTIONE

1. L'Azienda Consortile N19 determina, i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziando la compartecipazione in base al potere contributivo della famiglia. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il pagamento della retta dovrà essere effettuato mensilmente dalle famiglie interessate entro la prima settimana del mese di riferimento. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo conto corrente e/o con bonifico, intestato dell'Azienda Consortile N19.

3. Decorso quindici giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, si procederà ad inviare un sollecito comprensivo dell'addebito di una sovrattassa pari al 20 per cento della somma dovuta. Avverso tale sollecito è possibile proporre ricorso in opposizione all'Azienda Consortile N19.

4. Decorso infruttuosamente il termine per il pagamento indicato nel sollecito, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute comprensive di sovrattassa e di interessi di mora, secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.

5. Alla condizione di morosità prolungata nel tempo può conseguire la perdita del diritto di frequenza, mediante apposito provvedimento dell'Azienda Consortile N19.

Art. 11 TARIFFE DI COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DEI CITTADINI/UTENTI

La quota di partecipazione alla spesa per il funzionamento dei Servizi socio educativi a carico delle famiglie fruienti, viene annualmente determinata dall'Azienda Consortile N19 con Delibera di Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri previsti dalla legislazione vigente, e varia in considerazione dell'orario prescelto nonché del valore ISEE del nucleo familiare.

Art. 12 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

1. Le figure professionali da impiegare nei servizi educativi, in merito al rapporto numerico personale /utenti, tenendo conto dell'orario complessivo di apertura e dell'organizzazione del lavoro, è disciplinato dal Regolamento 7 aprile 2014, n. 4. Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11

(Legge per la dignità e la cittadinanza sociale).

2. Il personale educativo/ausiliario preposto ad ogni singolo servizio costituisce il gruppo di lavoro ed opera in modo collegiale nella diversità delle funzioni.
3. Il gruppo degli educatori, nel quadro degli indirizzi dati, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.
4. Gli educatori garantiscono un raccordo continuo con le famiglie, attraverso la promozione alla partecipazione delle attività e della vita dei servizi, determinando un programma organico e coerente che prevede colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, ecc. da svolgere con regolarità nel corso dell'anno.
5. Le attività educative all'interno dei servizi sono organizzate per garantire la formazione di piccoli gruppi di bambini finalizzati al rispetto delle diversità individuali. Modalità adeguate, diversificate e concordate con i genitori garantiscono la presenza di un familiare per l'inserimento graduale e dolce dei bambini al servizio educativo nei primi giorni di frequenza.

Il rapporto quotidiano genera la qualità della relazione fra educatore, bambino e genitore, perché alimenta la fiducia, promuove la condivisione dell'esperienza educativa e contribuisce all'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini. La cura attenta e consapevole degli spazi educativi, organizzati in modo da offrire un ambiente ricco e carico di opportunità educative, favorisce l'autonomia delle scelte individuali e la nascita di relazioni positive fra bambini e fra bambini e adulti.

L'importanza dell'organizzazione quotidiana, che regola tempi e azioni, comporta nei bambini l'acquisizione di competenze attraverso la nascita di aspettative, attese e anticipazioni delle diverse esperienze e nelle situazioni di cura e nelle situazioni di gioco.

Art. 13 FORMAZIONE PERMANENTE

1. Il personale educativo qualificato costituisce il requisito fondamentale di ogni servizio educativo.
2. Il soggetto gestore di un servizio educativo per la prima infanzia, inserito nel sistema pubblico dell'offerta, può organizzare programmi di formazione permanente.

Art. 14 REFEZIONE

1. Nei servizi in cui è previsto il servizio mensa i pasti sono erogati sia per i bambini che per il personale.
2. L'autorità sanitaria pubblica competente territorialmente elabora il menù e approva i protocolli operativi relativi all'erogazione del servizio.
3. Eventuali diete particolari, in presenza di specifiche patologie, devono essere prescritte esclusivamente su richiesta dei medici pediatri degli interessati.
4. Alimenti particolari, non previsti dalle tabelle dietetiche, saranno forniti a cura del genitore previo consenso del del gestore della struttura.
5. L'orario dei pasti è fissato tenendo conto delle abitudini e delle esigenze complessive del nido.

Art. 15 RACCORDO CON L'AZIENDA SANITARIA

1. L'azienda Consortile N19, per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia inseriti nel sistema

pubblico dell'offerta garantisce gli opportuni raccordi con l'Azienda Sanitaria in ordine alle seguenti materie:

- a) informazione, prevenzione e sorveglianza igienico-sanitaria;
- b) disciplina delle segnalazioni di casi di disagio fisico, psicologico, sociale.

2. Sulle materie di cui al precedente comma, l'Azienda Consortile N19 elabora appositi protocolli operativi di cui promuove l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.

Art. 16 AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

1. Tutti i servizi educativi per la prima infanzia, sono sottoposti a regime di autorizzazione e accreditamento previsto dal Regolamento 7 aprile 2014, n. 4. Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale).

2. I soggetti gestori dei servizi educativi devono inoltrare, su apposito modulo, la richiesta di autorizzazione al funzionamento.

Art. 17 RECLAMI

Le famiglie possono presentare per iscritto al Direttore dell'Azienda Consortile N19 proposte e reclami riguardanti il funzionamento del servizio ai quali va data risposta entro trenta giorni.

Art. 18 TUTELA DEI DATI

I dati personali degli utenti dei servizi per l'infanzia vengono trattati per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali l'ammissione al servizio con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nel rispetto del D.Lgs.n.196 del30.06.2000 e ss. Mm. ii., nonché del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR 2016/679").

Art.19 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a contenuto obbligatorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente dell'Assemblea
ANTONIO PANNONE

Direttore Generale
CARLA PICARDI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Afragola, 09/03/2023

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 18/03/2023, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000).

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 1/2023 è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. N° 82/2005.

Afragola, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.